

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Q. U. 3

QUARTU S. ELENA (CA)

Statuto dell'Associazione

3° Edizione aggiornata con le modifiche apportate
dalle Assemblee Generali dei Soci del 26-30 Ottobre 2015

TITOLO I - Disposizioni generali e finalità

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita un'Associazione denominata « UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - QUARTU SANT'ELENA », con sede legale in Quartu Sant'Elena, Viale Colombo N° 169D, siglata Q U 3, e contraddistinta dal logo, allegato al presente statuto, che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro; essa svolge la sua attività sul territorio del Comune di Quartu Sant'Elena e di quelli vicini.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha lo scopo di:

- contribuire alla promozione culturale e sociale dei Soci, mediante l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in genere ed a quella del Campidano Sud Orientale, e la realizzazione di altre attività, predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità.

Per raggiungere dette finalità l'Associazione, oltre alla Sede Centrale, può creare Sedi Staccate in Comuni diversi da quello di Quartu Sant'Elena.

L'attività è disciplinata dal presente Statuto e si svolge nei limiti delle leggi statali (ed in particolare della L.N.°266/1991 – Legge quadro sul volontariato), delle leggi regionali della Regione Autonoma della Sardegna, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 11 DPR n° 361 10/02/2000 del Codice Civile.

Titolo II - I Soci

Art 5 - Adesioni

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 6 - Soci

I Soci aderenti all'Associazione si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci sostenitori
- Soci onorari
- Soci ordinari

Art. 7 - Soci Fondatori

Sono Soci fondatori i cittadini italiani e/o stranieri che partecipano in prima istanza alla costituzione dell'Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo. Essi partecipano di diritto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione.

Art. 8 - Soci Sostenitori

Sono Soci sostenitori le entità di nazionalità italiana e/o straniera, con riconosciuta personalità giuridica, che abbiano manifestato formalmente l'intento di sostenere in concreto l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini sociali. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 9 - Soci Onorari

Sono Soci onorari i cittadini italiani e/o stranieri ed associazioni e/o enti che, per professionalità, competenza, esperienza acquisita e particolari benemerienze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficacia dell'Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

Art. 10 - Soci Ordinari

Sono soci ordinari i cittadini italiani c/o stranieri che abbiano raggiunto il trentesimo anno di età e che chiedano di essere associati all'Associazione per frequentare corsi e/o laboratori ed altre eventuali attività didattiche o per prestare la loro opera come docenti, purché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione.

Art. 11 - Doveri e Diritti dei Soci

I Soci debbono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali di associazione, di volta in volta stabilite secondo quanto previsto dal presente Statuto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte.

Essi hanno il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, quando la richiesta sia presentata da almeno 10 soci fondatori e/o ordinari.

Essi hanno il diritto di acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione, secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.

Art. 12 - Esclusione dei Soci

I Soci che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento abituale, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, dopo avere valutato le giustificazioni fornite dagli interessati.

Art. 13 - Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento, da parte dei Soci, delle funzioni attribuite ad essi in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente statuto si deve intendere a titolo completamente gratuito; parimenti a titolo gratuito si intende qualsiasi attività prestata dai Soci nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dall'Associazione.

L'Associazione potrà provvedere solo al rimborso di spese realmente sostenute dai Soci per le loro attività, sempre che tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano correttamente documentate.

Titolo III - Gli Organi Sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente Onorario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.15 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci

Tutti i Soci in regola col versamento delle quote annuali partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la presiede, e di norma si riunisce almeno due volte all'anno o, su richiesta di almeno un quarto dei soci che ne fanno parte, entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti e comunque non inferiore al cinque per cento. La seconda convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai Soci e può essere indetta anche nello stesso giorno della prima convocazione purché sia posticipata di almeno due ore. Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere inviato a tutti gli aventi diritto per email, o attraverso altro mezzo informatico similare (es. SMS, Whatsapp, etc) o per lettera, ma solo a coloro che siano sprovvisti di apparati idonei a riceverlo in maniera informatica o che indichino la loro indisponibilità a riceverlo attraverso tali mezzi.

I termini dettagliati della convocazione devono essere affissi all'albo, nella sede dell'Associazione, nonché essere presente nella pagina principale del sito web, almeno venti giorni prima della data di convocazione e dovranno contenere le indicazioni della data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno, il numero degli aventi diritto ed il numero minimo per la validità dell'adunanza (quorum strutturale).

Art. 16 - Delibere dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 15, delibera sui seguenti argomenti:

- Elezione c/o esonero dei componenti il Consiglio Direttivo
- Elezione c/o esonero dei Revisori dei Conti
- Approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo
- Esonero da responsabilità del Consiglio Direttivo
- Approvazione di eventuali Regolamenti Interni
- Accettazione di donazioni e lasciti.
- Ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo c/o previsto dal presente Statuto.

L'Assemblea, infine, delibera, con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto, sulle modifiche al presente Statuto, mentre delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto sullo scioglimento dell'Associazione, in questo caso da trattare attraverso un'Assemblea straordinaria, e su ogni altro argomento per il quale la legislazione vigente imponga una maggioranza qualificata.

Art 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, di regola, da:

- Presidente Onorario,
- Presidente Ordinario
- Vice Presidente Vicario

- Vice Presidente
- Segretario Generale
- Tesoriere
- Direttore dei Corsi
- Vice Direttore dei Corsi
- Segretario dei Corsi

Il Consiglio Direttivo in carica ha liberà di creare al proprio interno una struttura operativa che, al di fuori delle funzioni canoniche associabili ad ognuna delle figure anzidette, garantisca la migliore efficacia ed efficienza delle proprie attività nell'interesse dei Soci. Secondo tale principio, ed in relazione a particolari esigenze operative, il Consiglio Direttivo può avvalersi del contributo di altri Soci che vi aderiscano volontariamente, demandando agli stessi specifici compiti in coerenza al programma previsto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra i Soci; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il criterio e le modalità da adottare per la presentazione delle candidature e per le elezioni del Consiglio Direttivo sono riportate in uno specifico capitolo del Regolamento, associato al presente Statuto.

In caso di cessazione anticipata dalla carica (per dimissioni, esclusione, etc.) i componenti il Consiglio Direttivo sono sostituiti da eventuali Soci candidatisi e non eletti e facenti parte della stessa "lista" (vd. art. 22, 2 e 25 del Regolamento) sulla base del maggior numero di voti ottenuti; l'incarico dei componenti subentranti nel Consiglio Direttivo ha la durata residua dei componenti cessati a cui essi sono subentrati. Qualora non sussistano Soci facenti funzione di riserva, il Consiglio Direttivo in carica darà corso al suo mandato a ranghi ridotti, sempre che la quantità dei suoi membri non sia inferiore a 3, come indicato nel successivo art. 18. Nel caso ciò si verificasse, il Consiglio Direttivo in carica cesserà le sue funzioni e dovranno essere indette elezioni straordinarie.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile delle attività dell'Associazione, salvo per quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi, che dovranno quindi rispondere a quest'ultima.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Ordinaria
- l'amministrazione ordinaria dell'Associazione
- l'organizzazione delle attività sociali
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce
- la predisposizione dell'ordine del giorno delle convocazione dell'Assemblea
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto e/o dagli Statuti delle organizzazioni cui l'Associazione aderisce.
- Il coordinamento delle diverse attività che si svolgano nelle eventuali Sedi Staccate dell'Associazione, in accordo ad un Socio referente locale individuato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le convocazione del Presidente, il quale indicherà gli argomenti da discutere e su cui eventualmente deliberare.

Esso si intende regolarmente costituito ed idoneo a deliberare quando siano presenti:

- a) - in prima convocazione: almeno sei componenti di cui al precedente art. 17;
- b) - in seconda convocazione: almeno tre componenti di cui al precedente art. 17 e dei quali almeno uno rivesta la carica di Presidente Onorario, Presidente o Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno 4 componenti e/o su richiesta di almeno 10 Soci fondatori e/o ordinari.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, Soci che intendano trattare argomenti di interesse comune o formulare specifiche proposte, quali i Soci referenti delle Sedi Staccate, o che possiedano particolari competenze, esperienze o capacità in ordine agli argomenti in discussione; il Consiglio

Direttivo puoi avvalersi inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente ordinario.

Di ciascuna riunione, a cura del Segretario Generale, viene redatta una sintesi che viene trascritta su apposito registro vidimato ai sensi di legge; detto documento viene firmato dal Segretario Generale redigente e dal Presidente ordinario e letto ai componenti del Consiglio, per l'approvazione, al più tardi nella riunione successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce. In caso l'approvazione di una delibera necessiti di votazione interna al Consiglio Direttivo, deve essere riportato in forma estesa il nominativo dei membri che si siano dichiarati favorevoli e contrari al tema su cui deliberare, esponendo le motivazioni apportate in merito da ciascuno di essi.

La sintesi di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere pubblicata nella bacheca posta in luogo visibile nei locali dell'Associazione nonché sul sito web dell'Associazione, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi; la pubblicazione deve avvenire entro 7 giorni dall'adozione delle decisioni.

Art. 19 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è Socio onorario di diritto.

Deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 e deve avere compiuto il 50mo anno di età

Egli viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, subito dopo l'entrata in carica del Consiglio Direttivo e su designazione e proposta di quest'ultimo. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi collegiali ed a tutte le attività dell'Associazione; interviene e presiede le funzioni solenni, quali l'inaugurazione dell'Anno Accademico, le cerimonie ufficiali con le Autorità Civili, Religiose, Militari. etc. .

Art. 20- Il Presidente - I Vice Presidenti

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici relativi alla stessa.

Egli coordina le attività degli organi statuari, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; con propria delibera attribuisce compiti specifici ai Vice Presidenti.

Assume tutte le opportune e necessarie iniziative atte a garantire il regolare funzionamento della Associazione ed a promuoverne la crescita e lo sviluppo.

Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

In sua assenza e/o impedimento viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente Vicario; in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, le loro funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 21 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

In particolare provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei registri sociali, dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, alla gestione del protocollo nonché di tutti gli altri documenti riguardanti l'Associazione.

Art. 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile. Egli esprime il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei Soci che comportino esborsi dal parte dell'Associazione.

Il parere del Tesoriere è vincolante in ordine alla sola copertura finanziaria nelle decisioni che comportano impegni di spesa.

In particolare egli provvede:

- alla elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- all'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;

- alla esazione delle quote sociali mediante versamento da parte degli interessati, su apposito cc postale intestato all'Associazione;
- ai pagamenti verso terzi creditori dell'Associazione, a mezzo assegni di cc postale o bancario, od a inoltrare bonifici secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente Statuto;
- alla gestione di un fondo per le minute spese, nella misura definita dal Consiglio Direttivo, e destinato ai pagamenti per contanti di spese di modesta entità.

Art. 23 - Il Direttore, il Vicedirettore ed il Segretario dei Corsi

Questo organismo è il Responsabile culturale dell'Associazione e presiede lo svolgimento dei corsi e laboratori nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Corsi si avvale della collaborazione del Vice Direttore e del Segretario ai Corsi nonché di uno o più Coordinatori nominati, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci esperti in materia amministrativo - contabile.

In caso di indisponibilità dei Soci a ricoprire la suddetta carica, l'Assemblea nomina degli esperti estranei all'Associazione, fissando contestualmente il compenso annuo ad essi spettante.

I membri effettivi nominano il Presidente che deve essere preferibilmente iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo contabile dell'Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Di ciascuna delle verifiche da essi fatte agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Titolo IV - Risorse Economiche - Patrimonio - Bilanci

Art. 25 - Risorse economiche

Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:

- le quote associative periodiche;
- i contributi e i rimborsi;
- le donazioni e i lasciti;
- gli utili da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

Art. 26 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente Statuto; sono esclusi quelli di proprietà dei Soci o di terzi, concessi all'Associazione in comodato.

Art. 27 - Donazioni e Lasciti

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le surrichiamate finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

Art. 28 - Contributi e Rimborsi

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute da membri dell'Associazione per le attività sociali svolte sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 29 - Proventi e Utili da attività marginali

I proventi e gli utili, derivanti da attività di carattere commerciale o produttivo, sono inseriti in apposito capitolo di bilancio. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione degli stessi, comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Nel caso di eventuali avanzi di gestione, l'Associazione è obbligata a reinvestirli a favore delle attività istituzionali.

Art. 30 - Gestione dei Fondi

Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati presso un cc bancario ed uno postale con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere e, in loro assenza, del Vice Presidente e del Segretario Generale.

In particolare, per la riscossione delle quote sociali, viene acceso un cc postale con firma congiunta del Presidente Ordinario e del Tesoriere che avranno cura di trasferire al conto corrente bancario gli importi superiori alla giacenza minima definita dal Consiglio Direttivo.

I pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere di norma effettuati a mezzo di assegni di cc bancario o di cc postale NON TRASFERIBILI, salvo che per le spese minute di cui al precedente articolo 22. E' inoltre possibile realizzare acquisti o pagamenti attraverso bonifici online dal cc bancario dell'Associazione. In tal caso il Presidente Ordinario e il Tesoriere utilizzano, separatamente ed individualmente, 2 differenti codici supportati da altrettanti dispositivi elettronici dell'uso dei quali ognuno di essi si assume la propria responsabilità.

Art. 31 - Bilanci

L' Esercizio finanziario dell'Associazione decorre parallelamente alla vigenza dell'Anno Accademico ed ha inizio in corrispondenza all'elezione del Consiglio Direttivo previsto ogni biennio all'inizio di Giugno, ovvero dal 1 Giugno al 31 Maggio dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo delle Entrate e delle Uscite deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro il mese di Giugno di ciascun anno, da parte del Consiglio Direttivo in carica durante la vigenza del bilancio chiusosi a Maggio dello stesso anno.

Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il mese di Giugno, contestualmente al consuntivo, da parte del Consiglio Direttivo in carica nell'anno solare non soggetto ad elezioni, mentre negli anni in cui si rinnovi il Consiglio Direttivo sarà presentato entro il mese di Ottobre successivo, per dar tempo al nuovo Consiglio Direttivo di approntarlo.

Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei dieci giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive assemblee, a disposizione dei Soci che intendano prenderne visione, e pubblicati sul sito web.

Titolo V - Rapporti Esterni dell'Associazione

Art.32 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

L'Associazione coopera con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 33 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dall'Assemblea dei Soci e stipulate dal Presidente il quale decide sulle modalità di attuazione.

Art. 34 - Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 35 - La responsabilità civile verso terzi

L'Associazione risponde, con il suo patrimonio, dei danni causati a terzi per inosservanza delle convenzioni e dei contratti regolarmente stipulati.

L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi direttivi da responsabilità civili derivanti dallo svolgimento della loro funzione nell'interesse dell'Associazione.

Titolo VI - Scioglimento - Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Ordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto; il patrimonio dell'Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 37 - Disposizioni Transitorie

Sino al compimento del primo biennio dalla data di costituzione dell'Associazione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente Statuto, resta in carica il Consiglio Direttivo designato dai soci fondatori nell'atto costitutivo.

Parimenti il primo Presidente Onorario viene nominato, in deroga, dal Sindaco del Comune di Quartu S.E.

Trascorso il primo biennio, si provvederà alla piena attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, per la designazione di tutte le cariche sociali.

Art. 38 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Al presente Statuto è allegato il Regolamento interno, che fa quindi parte integrante dello stesso, Regolamento variato in pari data sulla base delle modifiche operate sullo stesso Statuto.

Allegati: Regolamento interno
 Logo dell'Associazione